

**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA****SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ex art 702 bis c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42964 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 vertente:

**TRA**

[REDACTED] nato in Egitto il  
[REDACTED], (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv.  
MARCO GALDIERI

- ricorrente-

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI ROMA**, rappresentato e difeso dall' **AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**;

- resistente -

**OGGETTO:** impugnazione rifiuto permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale.

**Ragioni di fatto e diritto della decisione**

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28 maggio 2018 con il quale la Questura di Roma ha rifiutato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo dando atto che lo stesso aveva presentato domanda di protezione internazionale in data 27 marzo 2018, ma vi aveva rinunciato con dichiarazione del 28 maggio 2018.

Eccepisce che la asserita rinuncia non era stata comunicata alla Commissione Territoriale, organo competente a dichiarare l'estinzione del procedimento, provvedimento che avrebbe potuto giustificare il diniego del permesso di soggiorno per richiesta di asilo; che l'atto di diniego non era stato tradotto in lingua araba, lingua veicolare conosciuta dal richiedente, ma solo in lingua inglese; che il richiedente, chiamato in Questura lo stesso giorno in cui è stato emesso il decreto di rifiuto, negava di avere avuto consapevolezza di quanto gli era stato fatto sottoscrivere in quell'occasione, non tradotto nella sua lingua.

Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed affermando che l'atto di rinuncia era stato tradotto al richiedente da un mediatore di lingua araba.

\* \* \*

Il Ministero non ha depositato in atti, come sarebbe stato suo onere, l'atto di rinuncia alla protezione internazionale che il richiedente avrebbe sottoscritto in data 28 maggio 2018, impedendo qualsiasi verifica della regolarità di tale atto, in particolare se fosse stato redatto in lingua conosciuta dal richiedente e se fosse stata accertata la effettiva volontà di rinunciare alla domanda di protezione internazionale già proposta. Volontà che appare, peraltro, contraddetta dal ricorso proposto in questa sede, meno di 30 giorni dopo.

In ogni caso la Questura avrebbe dovuto trasmettere la rinuncia alla commissione territoriale, la quale, verificatane la regolarità avrebbe semmai potuto dichiarare l'estinzione del procedimento e solo all'esito la Questura avrebbe potuto negare il



permesso di soggiorno.

L'art. 3 del D. Lgs. n. 25/2008, stabilisce, infatti che *“Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art.4. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo previsto dall'art.26”*. E' indubbio, pertanto, che la Questura di Roma dopo aver trasmesso la domanda alla competente Commissione, come suo dovere di legge, non aveva alcun potere per ritenere concluso il procedimento sulla base della asserita rinuncia del richiedente, ma solo la Commissione Territoriale era l'organo competente a dichiarare estinto il procedimento, attraverso la verifica della effettiva volontà di rinunciare ad un diritto assoluto ed inviolabile quale il diritto di asilo.

Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato ed il procedimento avviato con l'originaria domanda di protezione internazionale deve essere proseguito innanzi alla Commissione Territoriale, che dovrà verificare l'effettiva volontà del ricorrente di mantenere ferma la propria domanda.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stati, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti;

#### P.Q.M.

Il Tribunale,

- Annulla il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale avviato con la domanda originaria presentata in data 27 marzo 2018;
- Dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per richiedenti asilo;
- Dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 04/04/2019

LA GIUDICE  
dott.ssa Silvia Albano

